



Oggetto: Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada. A.C. 1435

Alla Spettabile Commissione,

invio la presente memoria nella mia qualità di Presidente della S.I.M.CE. (Società Italiana di Medicina Certificativa), associazione di carattere medico-scientifico e professionale. I nostri soci sono medici che, in virtù dell'art. 119, comma 2, del Codice della strada, sono autorizzati a svolgere le attività di accertamento dei requisiti psico fisici necessari al rilascio o alla conferma della validità della patente di guida.

Le proposte di modifica per quanto di specifica competenza sono accolte con favore e si concorda con quanto riportato nell'incipit che esse siano mirate a diminuire gli alti livelli di incidentalità.

Si rende necessario pur tuttavia portare alla Vostra attenzione sulle seguenti tematiche di seguito rappresentate:

1) Articolo 1, comma 1, lett. a) (Modifiche al codice della strada in materia di guida in stato di ebbrezza)

“Il nuovo comma **9-ter dell'art. 186** stabilisce che **sulla patente** del conducente a carico del quale siano **accertate le violazioni** che **costituiscono reato** (*id est*: i reati di guida con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro e di guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, v. *supra*) siano apposti i **codici unionali 68 “LIMITAZIONE DELL'USO – Niente alcool”** e **69 “LIMITAZIONE DELL'USO – Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo *alcolock* conformemente alla norma EN 50436”**”.

In pratica, tali codici - previsti dall'Allegato I della direttiva n. 2006/126/CE – sono volti a indicare che **quel conducente**, rispettivamente, **non può più bere** prima di mettersi alla guida (cod. 68); oppure può guidare **solo veicoli dotati** di uno speciale dispositivo – detto ***alcolock*** (o ***Ignition Interlock Device - IID***) – tale per cui, il guidatore, prima di accendere la macchina, deve soffiare nell'apparecchio. Se viene rilevato un tasso alcolemico nel fiato, la macchina **non parte** (cod. 69). I codici **sono apposti (ordinati o indicati)** dal **prefetto tramite apposito decreto prefettizio**, il quale – preso atto delle condanne – dispone la **revisione** della patente di guida, ai sensi dell'articolo 128, e provvede ai conseguenti adempimenti. L'indicazione di questi codici resta sulla patente per:

- 2 anni** per il caso della contravvenzione più **lieve** (0,8 –1,5 grammi per litro);
- 3 anni** per il caso della contravvenzione più **grave** (sopra i 1,5 grammi per litro);
- un **tempo maggiore** se lo decide la **commissione medica** competente per i rinnovi della patente, ai sensi dell'art. 119 del codice della strada.

Considerazione

Relativamente al “**tempo maggiore**” deciso in maniera discrezionale dalla Commissione Medica, al fine di armonizzare tale decisione e onde evitare disparità di giudizio a livello nazionale, è opportuno che venga emanato il Decreto di cui all'art. 119 c. 10 del Codice della Strada che, di concerto con il Ministro della salute, porti all'istituzione di un comitato tecnico con il compito di fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici, ai fini di una modifica dell'Allegato III al D. Lgs. n. 59/2011 lettere E ed F.

2) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 Legge 27.12.2019, n. 160

Relativamente all'art. 75-octies: *“I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età”*, si suggerisce di integrare e modificare il periodo nel seguente modo:

“I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e che siano titolari almeno di patente di guida di categoria AM”.

Tale modifica si rende necessaria per assicurare che i conduttori di monopattini abbiano i requisiti psicofisici necessari per circolare su strada.